

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 in ordine all'applicazione dell'articolo 21 in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145, lettera n),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽²⁾, prevede l'applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto.
- (2) Diversi Stati membri hanno dovuto affrontare circostanze eccezionali nella gestione della domanda unica per il 2006. Questa situazione ha a sua volta compromesso in varia misura la possibilità per gli agricoltori degli Stati membri interessati di presentare la domanda unica entro il termine prescritto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Ciò rischia, di conseguenza, di mettere in forse il diritto legittimo di alcuni agricoltori di percepire integralmente l'aiuto di cui sono beneficiari.
- (3) Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno incontrato problemi impreveduti nell'attuazione pratica del nuovo regime di pagamento unico, dovuti in particolare a difficoltà tecniche o amministrative imprevedibili. Inoltre, l'integrazione del settore dell'olio d'oliva nel regime ha reso quest'ultimo ancora più complesso. Il numero elevato di domande presentate e i

complessi calcoli delle superfici olivicole da dichiarare hanno ulteriormente rallentato il disbrigo delle domande per il 2006 in Francia, Italia, Portogallo e Spagna.

- (4) La drammatica situazione conseguente alle alluvioni in Ungheria e impreviste difficoltà tecniche nella stampa delle informazioni grafiche in Polonia hanno ritardato notevolmente la distribuzione dei moduli di domanda agli agricoltori da parte delle autorità competenti, sicché molte domande non hanno potuto essere inoltrate in tempo utile.
- (5) Vista la situazione, è opportuno non applicare per il 2006 la riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo ed esimere dall'esclusione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 le domande presentate entro una data da determinarsi in funzione delle specifiche circostanze di ciascuno Stato membro interessato.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, la riduzione dell'1 % per giorno lavorativo e l'esclusione ivi previste non si applicano alle domande uniche presentate alle autorità competenti per il 2006:

a) entro il 31 maggio 2006:

i) in Francia:

— dagli agricoltori dei dipartimenti francesi elencati nell'allegato I del presente regolamento,

— dagli agricoltori che hanno cominciato a compilare la domanda elettronicamente prima del 15 maggio 2006, ma non hanno potuto completarla entro quella data;

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).

- ii) in Ungheria, limitatamente alle zone elencate nell'allegato II del presente regolamento;
- iii) nei Paesi Bassi;
- b) entro il 15 giugno 2006:
- i) in Francia, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico;
- ii) in Spagna, limitatamente alle comunità autonome elencate nell'allegato III del presente regolamento;
- iii) in Italia;
- iv) in Polonia;
- v) nel Regno Unito, limitatamente all'Inghilterra;
- vi) in Portogallo, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Dipartimenti francesi di cui all'articolo 1, lettera a), punto i), primo trattino**

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Haute-Corse

Corse-du-Sud

Var

Vaucluse

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

ALLEGATO II

Zone dell'Ungheria di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii)

Szeged	Harta
Kiszombor	Hercegszántó
Csongrád	Izsák
Domaszék	Kalocsa
Ópusztaszer	Kaskantyú
Dóc	Katymár
Bordány	Kecel
Békésszentandrás	Kecskemét
Gyomaendrőd	Kecskemét-Szarkás
Hunya	Kiskőrös
Szeghalom	Kiskunfélegyháza
Szarvas	Kiskunhalas
Ágasegyháza	Kisszálás
Akasztó	Kömpöc
Bácsalmás	Kunfehértó
Bácsbokod	Kunszállás
Bácsborsód	Lakitelek
Bácsszentgyörgy	Madaras
Bácsszőlős	Mátételke
Balotaszálás	Orgovány
Bátya	Páhi
Borota	Soltszentimre
Bugac	Soltvadkert
Csengőd	Szentkirály
Csolyospálya	Tabdi
Dusnok	Tiszaalpár
Érsekcsanád	Tizakécske
Fajsz	Uszód
Fülöpháza	Városföld
Harkakötöny	Zsana

ALLEGATO III

Comunità autonome della Spagna di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii)

Andalucía

Aragón

Extremadura

Islas Baleares

Comunidad Autónoma del País Vasco

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

La Rioja

Madrid

Región de Murcia

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad Valenciana
